

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 51

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACCAME, DI VAGNO, LABRIOLA, COLUCCI

Presentata il 20 giugno 1979

Unificazione delle scuole di guerra delle Forze armate

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai da qualche tempo che il Parlamento s'interessa fattivamente ai problemi militari avendo recepito il concetto che non si può delegare, in modo totale, una delle principali funzioni del vivere sociale: la sicurezza.

E fu proprio per assicurarsi tale sicurezza che, sin dai tempi delle prime società pastorali, l'individuo accettò di sobbarcarsi il sostentamento anche di coloro che si impegnavano a garantirgli una vita al riparo da scorrerie e violenze altrui.

È quindi un diritto di tutto il popolo, specie in periodo di crisi economica, sapere se le spese che egli sostiene sono utilizzate e finalizzate razionalmente.

Purtroppo, un po' per i processi storici che hanno dato vita, nel secolo scorso, alla unificazione delle Forze armate dei vari Stati della penisola italiana, un po' per la costante mancanza di una politica unitaria che interessasse le nostre Forze armate (basti pensare che solo pochi anni fa esisteva un ministero per ogni Forza armata), molto per ambizioni e giochi di potere personali, questo controllo non è mai esistito con il risultato che oggi si

potrebbe dire, senza tema di smentita, che le nostre Forze armate, che dovrebbero essere tre parti in un unico organismo, non solo sono tre organismi autonomi di un complesso esistente solo sulla carta, ma addirittura operano e si comportano come tre organismi appartenenti a Paesi diversi.

Ciò è dovuto al fatto che ognuna ha organizzato e finalizzato il proprio sviluppo fuori da ogni considerazione e visione unitaria, se non in aperta e polemica contrapposizione con le altre Forze armate.

Nascevano così scuole, istituti d'istruzione e corsi con programmi assolutamente identici, che hanno avuto il pratico fine di accentuare l'isolamento reciproco con sprechi ed aggravio della spesa pubblica.

Uno di questi esempi si ha nella nascita ed organizzazione, in ogni Forza armata, della « scuola di guerra » cui è affidata la formazione superiore degli ufficiali destinati agli incarichi operativi e di comando.

Oltre a tali scuole esiste una sola scuola di guerra interforze, l'ISMI, frequentata solo da uno sparuto gruppo di ufficiali delle tre armi. La formazione di questi ufficiali è, come logico, incentrata, in larga misura, su una base comune, in quanto

molte materie che vengono trattate nelle tre « scuole di guerra » sono del tutto analoghe: strategia, organizzazione, metodologia per risolvere i problemi militari e non, storia militare, ecc.

Vi sono poi, ovviamente, materie che riguardano le dottrine d'impiego di ogni singola Forza armata.

Se questa necessità potrebbe restare attuale, non si deve perdere di vista l'altra esigenza, pure rilevante, di pervenire ad una più efficace integrazione e ad una più economica gestione delle tre Forze armate in un concetto globale di difesa, in quanto è indispensabile che gli ufficiali che sono destinati ai più elevati incarichi di comando devono necessariamente possedere un largo bagaglio di conoscenze comuni poiché non può concepirsi oggi un impiego bellico che non sia in massima parte integrato.

Tale largo bagaglio di conoscenze inoltre, al di là del compito specifico, è anche indispensabile per assolvere, profondamente innestati nel tessuto sociale del Paese, quei compiti di sicurezza civile che le Forze armate possono e devono espletare.

Sono appunto questi insegnamenti relativi alla formazione sociale ed ai compiti, non collegati strettamente all'impiego bellico delle singole armi e specialità, che, essendo di natura assai simile, devono essere impartiti a fattor comune.

In sostanza è quanto mai essenziale, al fine di una concezione unificata della difesa, avvicinare tra loro ufficiali delle diversi armi, in età ancora piuttosto giovane, quando non si è scleroticamente vincolati a preoccupazioni settaristiche o ad interessi specifici di Forza armata.

Questo processo di integrazione si verifica oggi in limiti pressoché insignificanti anche a causa del limitato numero di frequentatori presso il citato Istituto degli stati maggiori interforze (ISMI) e sicuramente in misura ancora più contratta presso il Centro alti studi militari.

Per quanto attiene poi quest'ultimo istituto, essendo la sua frequenza riservata a persone che hanno già raggiunto uno stadio molto avanzato di carriera, le preoccupazioni e gli interessi specifici di Forza

armata sono talmente preponderanti da fare aggio sulla necessità di una concezione unificata della difesa.

In definitiva la proposta di legge auspica l'integrazione, in un unico Istituto, dei « corsi superiori di stato maggiore » delle scuole di guerra di Forza armata e dei corsi dell'Istituto stati maggiori interforze, realizzando così l'obiettivo di uniformare ed amalgamare la preparazione professionale degli ufficiali di Stato maggiore da destinare ad incarichi dirigenziali di rilievo. Questa integrazione deve essere considerata come il primo passo compiuto nella unificazione dell'*iter* formativo dei quadri delle tre Forze armate.

Il corso integrato non dovrebbe prevedere un vero e proprio « insegnamento » di tipo tradizionale, ma la trattazione in seminari, esercitazioni, studi collegiali, conferenze, discussioni, tavole rotonde, ecc. di discipline sia strettamente militari, sia di interesse più generale quali, ad esempio, sociologia, economia, affari internazionali, scienza dell'amministrazione, tecnica della informazione, eccetera.

Il provvedimento in questione non include la preparazione « specialistica » di Forza armata, che rimane pertanto di competenza delle tre scuole di guerra e che continuerà ad essere perseguita attraverso l'insegnamento — nei « corsi normali » — sia di discipline di Forza armata (ad esempio tattica), sia di materie di interesse comune (ad esempio metodologia), per le quali ultime si richiede però l'unificazione dei programmi, allo scopo di non creare eterogeneità di indirizzi e di preparazione.

È preferibile che la preparazione « specialistica » di Forza armata preceda quella interforze, in modo che ai corsi integrati partecipino ufficiali già completamente formati e preparati nella loro branca e che quindi possano dare un apporto effettivo alla risoluzione di problemi comuni alle tre Forze armate o alla compilazione di studi e proposte di interesse ancora più generale.

Tale proposta, oltre ad una maggiore integrazione degli ufficiali delle tre Forze armate, mira anche ad una più razionale

utilizzazione degli insegnanti e ad una riduzione di spese: infatti dagli attuali sette corsi (uno « normale » ed uno « superiore » per ciascuna Forza armata, più il corso ISMI) si passerebbe a quattro corsi (uno normale per ciascuna Forza armata ed il corso integrato).

Considerato il carattere degli studi — non esclusivamente militari — che dovrebbero svolgersi nell'Istituto, e la funzione immensamente più diversificata che le Forze armate hanno assunto, sembra possibile proporre anche il cambio di denominazione dell'Istituto dalla attuale « scuola di guerra » in quella di Istituto superiore interforze (ISI), al quale dovrebbero accedere tutti gli ufficiali destinati ad incarichi di particolare responsabilità.

L'ammissione al corso dovrà pertanto aver luogo in base ad opportuni criteri selettivi, egualmente validi per le tre forze armate. Si introduce in tal modo un ulteriore provvedimento unificante, in quanto supera le disparità oggi esistenti in materia fra l'Esercito, che ammette al corso superiore solo una aliquota di ufficiali sulla base di un concorso per titoli ed esami e le altre due Forze armate che aprono i corsi superiori a tutti gli ufficiali del ruolo di stato maggiore (Marina) e del ruolo naviganti normali (Aeronautica).

Sembra altresì opportuno uniformare nell'ambito delle tre Forze armate gli effetti — ai fini della qualifica professio-

nale — che il superamento del corso integrato assicura agli ufficiali frequentatori, eliminando così un altro motivo di diversificazione oggi esistente tra Esercito, che attribuisce l'idoneità a svolgere funzioni di stato maggiore attraverso un giudizio basato su vari elementi, e le altre due Forze armate, che riconoscono tale idoneità a tutti gli ufficiali dei Ruoli sopra menzionati.

L'Istituto superiore interforze dovrebbe essere aperto, oltre che agli ufficiali dei Carabinieri, Guardia di finanza e polizia, anche a quei funzionari civili dell'amministrazione statale cui competono compiti e responsabilità nella difesa del Paese, compiti che devono integrarsi armonicamente con quelli militari, nonché civili scelti con gli stessi criteri con cui vengono attualmente selezionati i frequentatori per il centro Alti studi militari.

La proposta, in linea con le istanze dei tempi, tiene conto sia dei compiti connessi alla preparazione e conduzione di uno stato di emergenza militare, sia degli obblighi derivanti dallo spirito e dalla lettera dell'articolo 11 dei principi fondamentali della Costituzione che impone di compiere ogni sforzo per preservare la pace.

In proposito si ricorda, ad esempio, il motto dello « *Strategic Air Command* » degli USA: « *Peace is our profession* » quasi a significare che la sicurezza è ugualmente affidata sia all'efficiente uso delle armi, sia all'appropriato non uso delle stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Istituto superiore interforze (ISI), al fine di unificare la formazione professionale degli ufficiali di stato maggiore delle tre Forze armate da destinare ad incarichi dirigenziali di rilievo nell'ambito dell'organizzazione militare.

I « corsi superiori di stato maggiore » delle attuali « scuole di guerra » di ciascuna Forza armata e l'Istituto stati maggiori interforze (ISMI) sono soppressi.

ART. 2.

L'Istituto è posto alle dipendenze del capo di stato maggiore della difesa.

La sua sede è fissata con decreto del Ministro della difesa in una città dell'Italia centrale.

ART. 3.

L'ammissione alla frequenza dei corsi svolti presso l'ISI avviene sulla base di criteri unici, egualmente validi per ciascuna Forza armata.

È prevista anche l'ammissione di un limitato numero di civili designati dallo stato maggiore della difesa.

Analogamente, il superamento con successo del corso produce gli stessi effetti ai fini della qualifica professionale del personale, indipendentemente dalla Forza armata di appartenenza.

ART. 4.

Il Ministro della difesa è obbligato ad attuare la presente legge entro 36 mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ed è delegato ad emanare decreti con forza di legge per rimuovere tutti gli ostacoli legislativi che eventualmente si opponessero alla sua integrale applicazione.